

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2016/1379 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2016

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità deve formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute in questione.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito a una domanda della società E-Piim Production Ltd, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità ha dovuto esprimere un parere riguardo a un'indicazione sulla salute relativa al *Lactobacillus plantarum* TENSIA® nel «formaggio benefico per il cuore» semiduro, tipo Edam, della marca Harmony™ e al mantenimento di una pressione sanguigna normale (domanda EFSA-Q-2014-00097 <sup>(2)</sup>). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Un consumo regolare, per un periodo di almeno otto settimane, di 50 g/giorno di Südamejuust (traduzione italiana: formaggio benefico per il cuore) della marca Harmony™, contenente *Lactobacillus plantarum* TENSIA®, contribuisce a mantenere la salute del sistema cardiovascolare/cuore attraverso la riduzione della pressione sanguigna/Simbolo del cuore».
- (6) Il 1° ottobre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo il quale, in base ai dati forniti, non era stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di *Lactobacillus plantarum* TENSIA® nel «formaggio benefico per il cuore» semiduro, tipo Edam, della marca Harmony™ e il mantenimento di una pressione sanguigna normale. L'indicazione non dovrebbe quindi essere autorizzata, non essendo conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.

<sup>(1)</sup> GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2014;12(10):3842.

